

COMUNE DI PUTIFIGARI

C.A.P. 07040 (PROVINCIA DI SASSARI)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E

L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI PER INIZIATIVE INERENTI

LA CULTURA, LO SPETTACOLO, LO SPORT

E LE PROMOZIONI TURISTICHE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

In attuazione delle disposizioni dello Statuto di questo Comune il presente Regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della L. 7 Agosto 1990, n. 241 e art. 22 L. 412/91.

Art. 2

Obiettivi dell'Amministrazione Comunale

Ai fini di concorrere a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti interpersonali, al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita, alla promozione, al mantenimento e al recupero del benessere fisico e psichico, l'Amministrazione Comunale favorisce, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altre erogazioni economiche di cui al precedente art. 1:

a) la eliminazione delle cause di ordine economico, culturale ed ambientale che provocano situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione degli ambienti di vita, di studio e di lavoro;

b) la fruibilità delle strutture e dei servizi secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento;

c) ogni altra iniziativa diretta allo sviluppo culturale, sociale e sportivo finalizzate all'affermazione dei valori umani.

Art. 3

Prestazioni dell'Amministrazione Comunale

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, l'Amministrazione Comunale - con provvedimenti dei suoi organi - concede sovvenzioni nelle forme di "contributi" e "sussidi" ed attribuisce "vantaggi economici".

Art. 4
Contributi

1. - I contributi consistono in erogazioni di denaro dirette ad agevolare il finanziamento di iniziative singole o continuative nell'arco dell'anno, assumendo a carico dell'Ente la corresponsione, sulla somma riconosciuta ammissibile, di una somma percentuale.
2. - L'erogazione è consentita tanto nel caso che il destinatario ricorra o non ricorra a prestiti o mutui.

Art. 5
Sussidi (o concorsi)

1. - I sussidi (o concorsi) sono erogazioni di denaro conferite in unica soluzione ai soggetti destinatari per la costituzione di capitale necessario alla realizzazione di determinate iniziative.
2. - Gli importi non potranno superare i due quinti (2/5) dell'ammontare della spesa occorrente per la realizzazione dell'iniziativa.

Art. 6
Vantaggi economici

1. - Vantaggi economici sono le attribuzioni di benefici diverse dalle erogazioni di denaro, a favore dei destinatari mediante esenzioni o riduzioni di oneri, concessione di uso di cose mobili e di beni immobili, acquisto di prodotti da determinate categorie di operatori, e simili.
2. - Le esenzioni e riduzioni di oneri non possono riferirsi a carichi tributari.

Art. 7
Carattere delle sovvenzioni

Le sovvenzioni nelle forme di cui al precedente articolo hanno le seguenti caratteristiche:

- a) erogabilità della somma di denaro o attribuibilità dei vantaggi economici subordinatamente alla realizzazione dell'iniziativa o allo svolgersi delle attività per le quali le provvidenze sono state stabilite nel provvedimento di concessione;
- b) esercitabilità, da parte dell'Amministrazione Comunale:
 - del potere di esaminare e valutare l'iniziativa o l'attività da sovvenzionare al fine di accertare la sua rispondenza agli scopi da perseguire e alla spesa da sostenere;
 - del controllo nel corso dello svolgimento dell'iniziativa o dell'attività sovvenzionata;
- c) apponibilità, con l'atto di concessione, di clausole e condizioni alle quali la sovvenzione viene subordinata.

Art. 8
Destinatari

1. - La concessione dei benefici di cui all'art. 3 del presente regolamento è accordata a favore di istituzioni, associazioni, società, organizzazioni, persone giuridiche ed enti pubblici e privati, che in proseguo saranno indicati con il termine "destinatari".

2. - L'Amministrazione Comunale, riconoscendo il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne favorisce l'attività, annoverando tra i "destinatari" i cittadini organizzati in associazioni che svolgono ogni forma di volontariato senza fini di lucro, attraverso prestazioni volontarie e gratuite nell'ambito di strutture locali pubbliche e private.

CAPO II

CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI

Art. 9

Attività, iniziative, prestazioni sovvenzionabili

1. - Possono ricevere sostegno finanziario dal Comune nelle forme di cui al precedente art. 3:

a) iniziative ed attività nel settore della cultura, informazione ed istruzione, descritte nel successivo art. 10;

b) iniziative ed attività di sport, tempo libero e turismo, descritte nel successivo art. 11;

c) prestazioni di interventi e/o servizi, descritti nel successivo art. 12 e svolti in via continuativa o di tipo occasionale o per singoli progetti a favore della comunità o di particolari categorie di cittadini.

2. - L'istruttoria delle pratiche di cui al presente regolamento deve essere effettuata dagli Uffici dell'Assessorato competente per Statuto in materia di Cultura, Spettacolo e Sport.

Art. 10

Sovvenzioni in favore di iniziative ed attività
nel settore della Cultura, Informazione ed Istruzione

Sono esaminabili le domande dei sovvenzioni, nelle forme di cui al precedente art. 3, presentate da coloro che:

a) adottano iniziative di promozione culturale e di educazione permanente, provvedono all'organizzazione periodica di mostre, diffondono la conoscenza di beni culturali ed ambientali, soprattutto nella loro caratterizzazione locale e ne promuovono la difesa;

- b) promuovono lo sviluppo ed assicurano il funzionamento di biblioteche e musei d'interesse locale;
- c) concorrono alla diffusione e alla conoscenza della musica fra i cittadini, favorendo la loro partecipazione attiva alla vita musicale.

Art. 11

Sovvenzioni in favore di iniziative ed attività
nel settore dello Sport, tempo libero e turismo

Sono esaminabili le domande di sovvenzioni, nelle forme di cui al precedente art. 3, presentate da coloro che:

- a) svolgono attività di promozione e di agevolazione della pratica sportiva nel territorio comunale;
- b) svolgono attività rivolta a favorire l'impiego del tempo libero mediante iniziative e manifestazioni ricreative destinate all'uso pubblico.

Art. 12

Sovvenzioni in favore di prestazioni di interventi
e/o servizi vari

1. Chiunque in forma organizzata svolge attività continuative nel corso dell'anno o attività di tipo occasionale o per singoli progetti di qualsiasi natura a vantaggio del benessere morale dell'intera comunità o di particolari categorie e soggetti o di singole persone, può presentare richiesta di sovvenzione erogabile nelle forme di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. Eccezionalmente possono concedersi sussidi finanziari in favore di cittadini singoli che si sono resi benemeriti per aver contribuito con la loro riconosciuta attività a rendere prestigioso il nome del Comune.

CAPO III

CRITERI DI EROGAZIONE

Art. 13

Norma di carattere generale

- 1. - E' fatto assoluto divieto di concedere sovvenzioni sotto qualsiasi forma se non hanno ad oggetto attività ed iniziative espressamente contemplate dalla legge e dal presente regolamento.
- 2. - Ogni erogazione deve riguardare attività di utilità pubblica anche quando concerne gli eventuali sussidi di cui all'art. 12, comma secondo.
- 3. - Le iniziative ed attività sovvenzionabili devono attenersi ad interessi che non esulino dal territorio comunale e non invadano interessi, anche locali, riservati per legge allo Stato o ad altri Enti pubblici.

4. - L'importo complessivo delle sovvenzioni deve essere rigorosamente contenuto nell'ambito degli stanziamenti del bilancio di previsione che prevederà l'istituzione di appositi e specifici capitoli.

Art. 14

Criferi

1. - Nella concessione delle sovvenzioni di cui al precedente art. 3, l'Amministrazione Comunale si attiene ai seguenti criteri:

A. - dà la precedenza nell'ordine:

- a) alle attività continuative svolte a carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quelle dell'Amministrazione Comunale;
- b) alle attività di tipo occasionale;

B. - tiene conto:

- a) della finalità pubblica o d'interesse pubblico;
- b) del contenuto dell'attività o dell'iniziativa;
- c) della capacità organizzativa della persona giuridica o Ente ricevente;
- d) della presenza di eventuali contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati;

C. - per le attività continuative valuta:

- a) la capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
- b) il rendiconto delle spese e delle entrate;

D. - per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti valuta:

- a) il livello di partecipazione;
- b) i soggetti raggiunti;
- c) il preventivo di spesa, gli eventuali introiti per vendita di biglietti d'ingresso;
- d) i contributi di enti pubblici e privati; le quote d'iscrizione qualora si tratti di corsi o iniziative.

2. - A parità di condizioni è data preferenza:

- a) alle associazioni culturali legalmente costituite e alle associazioni sportive regolarmente affiliate alle rispettive Federazioni;
- b) alle altre associazioni o proponenti iniziative.

CAPO IV

PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO
DELLE SOVVENZIONI

Art. 15

Presentazione delle richieste

1. - Le richieste di sovvenzioni redatte in carta legale, devono essere indirizzate a mezzo raccomandata al Sindaco, entro la data del

31 marzo di ciascun anno, o nel termine di 60 giorni precedenti la manifestazione, in caso di eccezionalità della stessa. L'istruttoria dovrà ultimarsi entro 60 giorni da quella data.

2. - Le domande dei richiedenti devono essere firmate dal loro egale rappresentante, che dichiarerà di conoscere le norme del presente regolamento.

3. - Le domande devono indicare il tipo di sovvenzione richiesta ed essere corredate dalla seguente documentazione:

A) Per le sovvenzioni di cui agli artt. 10 e 11

a) relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente e dell'attività da svolgere nell'anno in corso;

b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo richiedente, da cui risulti che non persegue fini di lucro e da una dichiarazione personale resa ai sensi della L. 15/68 di non assoggettabilità del contributo alla ritenuta d'acconto prevista dal 2° c. dell'art. 28 del DPR

c) conto consuntivo dell'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso;

d) dichiarazione da cui risulti se, nell'esercizio in corso, siano stati assegnati all'ente per l'attività svolta sovvenzioni o sponsorizzazioni da enti pubblici o privati, indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;

e) copia del codice fiscale o partita IVA;

f) dichiarazione attestante se l'ente agisce o no in regime d'impresa;

g) indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'ente ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;

h) idoneo materiale d'informazione;

I documenti di cui alle lettere a), c), d), f), g), devono essere sottoscritti dal rappresentante dell'ente richiedente.

B) Per le sovvenzioni di cui all'art. 12

a) relazione illustrativa dell'iniziativa o della manifestazione da programmare, indicante la data di svolgimento;

b) atto costitutivo dell'organismo richiedente e dello statuto ove esista;

c) copia del codice fiscale dell'ente o partita IVA;

d) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, qualora l'ente sia una Società;

e) preventivo di spesa dell'iniziativa o della manifestazione, suddiviso per voci, nonché delle entrate di ogni tipo, comprese sovvenzioni e sponsorizzazioni di enti pubblici e privati;

f) idoneo materiale d'informazione.

I documenti di cui alle lettere a) ed e) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente.

4. - Le richieste la cui documentazione è incompleta o difforme da quella indicata nel precedente comma non sono prese in considerazione.

Art. 16

Deliberazione per la concessione delle sovvenzioni

1. - La Giunta, esaminata la richiesta istruita dagli Uffici di cui al precedente art. 15, comma 1., e corredata dai pareri di cui all'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, delibera in conformità ai criteri di cui al precedente Capo III, fissando altresì le clausole cui è subordinata la concessione della sovvenzione.

2. - In ogni caso l'erogazione della sovvenzione è subordinata alla produzione delle autorizzazioni amministrative necessarie per dare inizio e svolgere l'iniziativa o attività o la manifestazione per cui è richiesta la sovvenzione.

3. - Il "destinatario" della sovvenzione è impegnato, nel caso di concessione di sovvenzione per le attività di cui all'art. 12, ad inserire nel materiale pubblicitario un'apposita informazione per rendere noto il sostegno finanziario del Comune. E', però, fatto divieto di usare lo stemma comunale, tranne i casi di iniziative svolte in collaborazione con il Comune, che dovrà comunque dare autorizzazione scritta.

4. - La concessione delle sovvenzioni è accordata alle condizioni che l'iniziativa o l'attività o la manifestazione si svolga nel rispetto del programma e del preventivo di spesa presentati o nella intesa che, in caso di parziale realizzazione o di consuntivo di spesa inferiore al preventivo, il sostegno finanziario sarà ridotto in proporzione.

5. - La concessione di sovvenzione di qualsiasi tipo non conferisce diritto, nè aspettativa, di continuità per gli anni successivi.

Art. 17

Acconti, liquidazioni e pagamento delle sovvenzioni

1. - La Giunta può concedere con suo provvedimento acconti che nel complesso non superino la metà della sovvenzione, soltanto dopo che la deliberazione di cui al precedente articolo sia divenuta esecutiva a norma della legge 08.06.1990, n. 142.

2. - A conclusione dell'iniziativa od attività di cui all'art. 12, comma 1., il destinatario della sovvenzione deve presentare, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla conclusione della stessa la seguente documentazione per ottenere la liquidazione della sovvenzione:

- a) relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
- b) rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante e corredato dalle copie delle fatture quietanzate a dimostrazione della spesa sostenuta;
- c) indicazione delle sovvenzioni e sponsorizzazioni di enti pubblici e di privati;
- d) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del "destinatario", che le fatture, presentate in copia, non sono state, nè saranno, utilizzate per richiedere ulteriori sostegni finanziari.

Art. 18

Decadenza dal beneficio della sovvenzione

1. - Decadono dal beneficio della sovvenzione concessa a norma del presente regolamento i "destinatari" che:

- a) non realizzino l'iniziativa o l'attività oppure modifichino sostanzialmente il programma oggetto della deliberazione di cui all'art. 16;
- b) non presentino la documentazione di cui al comma 2. dell'art. 17 nel termine ivi prescritto senza giustificato motivo.

2. - La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma è pronunciata, sentito il "destinatario", con deliberazione della Giunta comunale.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19

Pubblicazione dell'elenco delle sovvenzioni concesse

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di dare pubblica notizia della sua attività di sostegno finanziario, provvede entro il mese di marzo di ogni anno all'affissione all'Albo pretorio dell'elenco degli enti beneficiari delle sovvenzioni nell'anno precedente, con l'indicazione delle iniziative, attività e manifestazioni svolte e l'ammontare delle somme erogate dal Comune.

Art. 20

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l'attività del Comune

Art. 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.